



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 19 giugno 2026

**IMPRENDITORE INDIVIDUALE CANCELLATO E
CONCORDATO MINORE: INAMMISSIBILE LA DOMANDA
DELL'IMPRENDITORE CESSATO**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
SENTENZA N. 20141/2026
DEP. 16 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

IMPRENDITORE INDIVIDUALE CANCELLATO E CONCORDATO MINORE: INAMMISSIBILE LA DOMANDA DELL'IMPRENDITORE CESSATO

Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 16 giugno 2026, n. 20141

1 IL PRINCIPIO DI DIRITTO

“La domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio”.

Il caso e il contrasto giurisprudenziale

La pronuncia trae origine dal reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate contro il decreto di omologazione di un concordato minore liquidatorio. La debitrice, ex imprenditrice individuale cancellata dal Registro delle Imprese, aveva proposto un piano che prevedeva l'apporto di finanza esterna (in linea con l'art. 74, co. 2, CCII) per soddisfare parzialmente una debitoria prevalentemente fiscale e previdenziale.

I giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) avevano ritenuto ammissibile la procedura sposando l'orientamento "correttivo" ed evolutivo. Secondo tale tesi, il divieto di cui all'art. 33, comma 4, CCII avrebbe dovuto riguardare solo le società (le quali, con la cancellazione, si estinguono ex art. 2495 c.c.), e non la persona fisica, che sopravvive all'impresa continuando a rispondere dei debiti commerciali. La giurisprudenza di merito sosteneva inoltre che il concordato minore *liquidatorio* supportato da finanza terza non richiedesse la persistenza di un'attività attiva e offrisse ai creditori un trattamento migliore rispetto alla liquidazione controllata.

L'argomentazione della Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 20141/2026, ha definitivamente stroncato le aperture della giurisprudenza di merito, fissando i seguenti paletti ermeneutici di sistema:

- Perentorietà del dato letterale e divieto di interpretazione estensiva:** L'art. 33, comma 4, CCII sanziona con l'inammissibilità la domanda di concordato minore dell'“imprenditore cancellato”, senza operare alcuna distinzione tra veste individuale e collettiva, né tra concordato in continuità o liquidatorio. Quando il legislatore ha voluto differenziare l'imprenditore persona fisica (come al comma 1-bis inserito dal d.lgs. 136/2024), lo ha fatto esplicitamente.
- Incompatibilità ontologica della "causa concordataria":** La procedura concordataria (anche se in chiave solo ristrutturativa o liquidatoria) presuppone l'esistenza in vita di un'impresa e la permanenza sul mercato di un operatore economico. La scelta volontaria di cancellarsi dal registro esclude *ipso facto* la spendibilità di tutele negoziali dedicate a un corpo economico a cui il soggetto non appartiene più.
- Insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost.:** Non è configurabile alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto al professionista cancellato dall'albo o al garante. Questi ultimi non attivano, tramite la cancellazione dal Registro Imprese, lo sbarramento temporale annuale (art. 33, co. 1, CCII) oltre il quale i creditori perdono la facoltà di chiederne la liquidazione coattiva. Chi si cancella beneficia di tale sbarramento e non può pretendere di conservare *sine die* strumenti negoziali di cui avrebbe dovuto avvalersi a tempo debito.



4. **Subordinazione del "miglior soddisfacimento dei creditori":** L'apporto di nuova finanza esterna e il conseguente maggior vantaggio economico per il ceto creditorio non sono elementi idonei a superare i requisiti di ammissibilità della domanda. Il principio della massimizzazione del soddisfacimento opera esclusivamente *dopo* il positivo vaglio delle condizioni di accesso alla procedura.

Indicazioni pratiche

Quali sono le reali tutele residue per l'ex imprenditore individuale sovraindebitato alla luce della decisione?

- **No al Concordato Minore:** È inutile e rischioso (concorrendo il rischio di condanna alle spese e rigetto immediato) depositare ricorsi per concordato minore per conto di clienti che abbiano già formalizzato la cancellazione dal Registro delle Imprese, anche se l'istanza prevede finanza terza o l'accordo dei creditori (cram-down).
- **La via obbligata della Liquidazione Controllata:** L'unica strada legittima per ottenere l'esdebitazione è l'accesso alla liquidazione controllata.
- **La portata del Correttivo-ter (Art. 33, co. 1-bis CCII):** Il professionista deve valorizzare la rilevante novità introdotta dal d.lgs. n. 136/2024. Sebbene i creditori abbiano il limite di un anno dalla cancellazione per chiedere l'apertura della procedura, **il debitore persona fisica può presentare domanda di liquidazione controllata sine die (oltre l'anno)**. L'accesso non incontra sbarramenti quantitativi (non si applica il limite dei 50.000€ di debito minimo previsto per i creditori dall'art. 268 CCII) né temporali.
- **Esdebitazione automatica:** Tramite la liquidazione controllata, l'ex imprenditore persona fisica conseguirà comunque il diritto alla *second chance* e all'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura (art. 282 CCII), purché ricorrano le condizioni di meritevolezza oggettiva previste dalla legge.

Concludendo

Per l'imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese la liquidazione controllata "volontaria" ex art. 33, comma 1-bis, CCII si configura oggi come l'unico e blindato strumento di gestione della crisi d'impresa pregressa.

